

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6355 del 13/12/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 11 D.LGS. 115/2008 E DELL'ART. 16 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 26/2004 E S.M.I. PER LA COSTRUZIONE E ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A FONTE CONVENZIONALE CON POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 9,818 MWT E GENERATORE ELETTRICO CON POTENZA DI 4,300 MWE, IN SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 13,08 MWT E GENERATORE ELETTRICO 5,953 MWE, DA REALIZZARE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA BASTIA N. 16/1 - SURGITAL S.p.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA BASTIA N. 16/1 - 48017 LOCALITA' LAVEZZOLA (RA) - (P. IVA 01066170398)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6674 del 13/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno tredici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 11 D.LGS. 115/2008 E DELL'ART. 16 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 26/2004 E S.M.I. PER LA COSTRUZIONE E ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A FONTE CONVENZIONALE CON POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 9,818 MWT E GENERATORE ELETTRICO CON POTENZA DI 4,300 MWE, IN SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 13,08 MWT E GENERATORE ELETTRICO 5,953 MWE, DA REALIZZARE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA BASTIA N. 16/1 - SURGITAL S.p.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA BASTIA N. 16/1 – 48017 LOCALITÀ LAVEZZOLA (RA) - (P. IVA 01066170398)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. n. 53 del 11.02.1998 “*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.*”

- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;
- Legge del 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici ed abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, in particolare l’art. 11 che cita:
 - “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]
 - “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]”;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n.19/2003 "Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”, la Direttiva applicativa DGR n. 2263 del 29 dicembre 2005 “Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 recante Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico di cui alla DDGA n. 14096/2006 come modificata dalla DDGA n. 1431 del 16 febbraio 2010 “Modifiche ed integrazioni alla DDGA n. 14096 del 12/10/2006 “Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” e s.m.i.;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- la Società SURGITAL S.p.A. con sede legale in Comune di Conselice, via Bastia n. 16/1 – 48017 località Lavezzola (RA) - (P. IVA 01066170398), ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.

11 del D.Lgs. 115/2008 e artt. 16 e 17 della L.R. 26/2004, per l'installazione di un impianto di cogenerazione da fonti convenzionali di potenza termica nominale pari a 9,818 MWT e generatore elettrico con potenza di 4,300 MWE, in sostituzione dell'impianto esistente di potenza termica nominale pari a 13,08 MWT e generatore elettrico 5,953 MWE precedentemente autorizzato con Provvedimento di autorizzazione Unica della Provincia di Ravenna n. 428 del 06.08.2008 sito in Comune di Conselice, Via Bastia n. 16/1 acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna in data 04.08.2022 con PG 2022/129633;

- contestualmente la Società ha presentato tramite portale regionale IPPC-AIA, comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-1226 del 15.03.2021, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto il progetto si configura come attività compresa ai punti 6.4 lettera a) e b) dell'Allegato VIII alla Parte II Titolo III bis; comunicazione acquisita al protocollo PG 2022/129854 del 05.08.2022;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 04.08.2022 con PG 2022/129633; con nota PG 2022/136331 del 18.08.2022 ARPAE SAC di Ravenna comunicava l'avvio del procedimento a far data dal 04.08.2022 e la contestuale indizione e convocazione della prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., svoltasi in data 05.09.2022

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 115/2008 e L.R. 26/2004, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava con nota PG 2022/136331 del 18.08.2022, l'avvio del procedimento con contestuale indizione e convocazione della prima seduta telematica congiunta della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per il giorno 05.09.2022 composta dai seguenti Enti legittimati: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Conselice, Azienda USL della Romagna, Comando Provinciale Ravenna dei Vigili del Fuoco;
- con nota PG 2022/146164 del 07.09.2022 ARPAE SAC trasmetteva il verbale PG 2022/145911 della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria contenente la richiesta di integrazioni documentali, dando atto della sospensione dei termini del procedimento a far data dal 05.09.2022;
- in data 25.10.2022 entro i termini concessi, la Società SURGITAL S.p.A inoltrava la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento con PG 2022/175731;
- la medesima documentazione integrativa veniva acquisita al portale regionale IPPC-AIA con PG 2022/176060 del 25.10.2022;
- con nota PG 2022/186738 del 14.11.2022 ARPAE SAC di Ravenna convocava la seduta conclusiva congiunta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 06.12.2022;
- con nota PG 2022/201193 del 07.12.2022 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale PG 2022/200829 della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi contenente l'attestazione di chiusura dei lavori con approvazione del progetto presentato;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2022/22589 di cui al presente provvedimento, presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC n.2022/22589:

Ente	Protocollo	Parere
Unione dei Comuni della Bassa Romagna		Parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva del 06.12.2022 dalla rappresentante con delega PG 2022/142127 del 31.08.2022

<p>MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO Comando Provinciale Vigili del Fuoco</p>	<p>PG 2022/191929 del 22.11.2022</p>	<p>In riscontro alla nota di codesto Ufficio del 18/08/2022 inerente quanto in oggetto e facendo seguito a quanto già comunicato verbalmente da parte di Rappresentante di questo Comando durante precedente seduta della Conferenza di Servizi, visto la nota a firma dell'Ing. Giuseppe Dall'Ospedale datata 29/07/2022 (allegata in copia), si comunica che, a fine lavori e prima dell'esercizio dell'attività, il responsabile legale della Ditta Surgital S.p.A. dovrà attivare apposito procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 (controlli di prevenzione incendi), mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla asseverazione di Tecnico iscritto ad Albo Professionale, nonché dalla documentazione prevista dal decreto di cui art. 2 comma 7 del D.P.R. 151/2011 (D.M. 7 agosto 2012) e da idonea dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio. Si evidenzia che la presente nota deve essere considerato parere di competenza nel contesto della Conferenza di Servizi.</p>
<p>AUSL della Romagna</p>	<p>PG 2022/200656 del 06.12.2022</p>	<p>È stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto. Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio non si riscontrano pareri ostativi.</p>
<p>ARPAE ST</p>	<p>PG 2022/186421 del 14.11.2022</p>	<p>In esito a quanto in oggetto, esaminata la documentazione tecnica presentata dalla Ditta Surgital SpA in data 03/08/2022 e la documentazione integrativa trasmessa in data 25/10/2022, in esito alla richiesta di codesto SAC (rif. PG/2022/136750) si inviano le seguenti considerazioni. Per quanto concerne la matrice emissioni in atmosfera si prende atto della decisione dell'azienda di dismettere il sistema di monitoraggio in continuo (SME). Si accoglie quanto proposto dalla ditta in riferimento all'emissione E45, ovvero le modalità di monitoraggio in discontinuo ed i valori limite. Per quanto concerne la matrice rumore, esaminata la documentazione, si conferma il non aggravio del progetto, pertanto si conferma quanto previsto nel Piano di Monitoraggio.</p>

- in riferimento all'art. 17 bis, comma 3 e 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i.: c. 3. "*Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assenti, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio*

assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. c. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.” si dà atto di aver acquisito i pareri di tutti gli Enti chiamati ad esprimersi nell'ambito del presente procedimento;

ATTESO CHE la realizzazione del progetto prevede:

- la sostituzione delle componenti dell'impianto di cogenerazione, in particolare del motore endotermico e del generatore ad esso accoppiato, rispettivamente di potenza pari a 13,084 MWt e 5,953 MWe, giunti a fine vita tecnica per il raggiungimento del limite massimo di ore di funzionamento, con nuove componenti aventi potenzialità ridotta, 9,818 MWt per il motore endotermico (che rimarrà alimentato a gas naturale) e 4,300 MWe per il generatore elettrico;
- la sostituzione dello scambiatore di calore utilizzato per la produzione di acqua calda mediante il recupero dell'energia termica di scarto dell'olio lubrificante, dell'acqua di raffreddamento del motore endotermico e del primo stadio dell'aftercooler con un modello opportunamente dimensionato.

Il nuovo gruppo di cogenerazione sarà formato da un motore endotermico CGT CAT, modello CG260-16 di potenza termica nominale pari a 9,820 MWt associato ad un generatore elettrico (alternatore) Marelli, modello MJH 800 MC6 di potenza elettrica pari a 4,300 MWe, che potrà operare, analogamente a quello attuale, ad un carico elettrico compreso tra il 50% ed il 100% del carico nominale della macchina, dove il 50% rappresenta il minimo tecnico di funzionamento dell'impianto, al di sotto del quale lo stesso opererà solo durante le fasi di avviamento o spegnimento. Il ciclo tecnologico attualmente implementato dalla centrale di cogenerazione resterà invariato, eccetto che per le potenze termiche recuperate e le potenze elettriche erogate che saranno allineate alle prestazioni delle nuove macchine installate. La scelta dell'installazione di un modulo di cogenerazione con una minore potenzialità è dettata dalla possibilità tramite la nuova unità, di recuperare interamente l'energia termica di scarto, che con l'attuale assetto viene in parte dissipata, in quanto l'impianto risulta sovradimensionato rispetto al reale fabbisogno termico dello stabilimento. Relativamente alle tempistiche e alle modalità di funzionamento, queste risultano inalterate, in particolare la centrale di cogenerazione sarà in funzione per 18 ore/giorno (4.500 ore/anno) in modalità discontinua. In relazione al funzionamento così descritto e nell'ipotesi di un carico di esercizio medio del 90% la Ditta stima una produzione di energia termica di 16.550 MWh/anno ed una producibilità di energia elettrica di 17.400 MWh/anno. In merito ai consumi di gas naturale, considerato un consumo orario pari a 965,6 Nm³/h rispetto agli attuali 1.286,5 Nm³/h, (- 320,9 Nm³/h) è previsto un consumo annuo di 3.900.000 Nm³/anno, rispetto agli attuali 5.200.000 Nm³/anno (- 1.300 Nm³/anno), si prevede una riduzione del consumo di combustibile pari a circa il 25%.

Le nuove macchine verranno installate, all'interno della centrale di cogenerazione, nelle medesime posizioni attualmente riservate alle macchine esistenti.

Resteranno invariate anche le interconnessioni elettriche del modulo di cogenerazione con la rete elettrica nazionale e la rete elettrica di stabilimento. Le uniche modifiche attuate dal punto di vista elettrico, consisteranno nella sostituzione, oltre che del generatore elettrico esistente (alternatore sincrono), del quadro elettrico di comando e controllo identificato con la sigla QGP3; mentre il quadro elettrico MT di centro stella identificato con la sigla QMT7, il quadro elettrico MT di potenza denominato QMT8 ed i quadri elettrici che alimentano gli ausiliari verranno mantenuti, oppure adeguati dove ritenuto necessario.

Resterà invariata anche la restante impiantistica di centrale, in particolare:

- l'economizzatore per la generazione di vapore e l'ulteriore scambiatore di calore per la produzione di acqua calda, che attuano il recupero dell'energia termica di scarto dei gas di scarico del motore;
- l'assorbitore a bromuro di litio per la produzione di acqua refrigerata;
- gli elettro-dissipatori (n. 4 batterie di dry-cooler) installati in esterno, in copertura alla centrale di cogenerazione, i quali dissipano il calore proveniente sia dal secondo stadio dell'aftercooler, sia da condizioni di emergenza dell'olio lubrificante, dell'acqua di raffreddamento del motore e del primo stadio dell'aftercooler;
- la linea dei fumi per l'immissione in atmosfera dei gas di scarico completa di apposito silenziatore;

In merito all'impatto acustico del nuovo modulo di cogenerazione, il documento "6_8481au rt 02-*valutazione previsionale di impatto acustico.pdf*" a firma del tecnico competente incaricato, riporta che "[omissis] *l'impatto acustico globalmente prodotto dall'esercizio dell'installazione IPPC, una volta realizzato l'intervento di rifacimento parziale dell'impianto di cogenerazione esistente, non comporterà alcuna variazione di rilievo del clima acustico esistente in prossimità dei ricettori abitativi ubicati a sud dello stabilimento, garantendo il rispetto dei valori limite fissati dalla vigente classificazione acustica comunale [omissis]*"; dichiarazione basata sul fatto che:

- il nuovo modulo di cogenerazione è caratterizzato da una potenza inferiore e la sostituzione avviene nelle medesime posizioni del modulo da sostituire;
- non si prevede alcuna variazione quantitativa delle sorgenti di rumore, né delle relative posizioni spaziali;
- la potenza sonora del nuovo motore endotermico è certificata dal costruttore, pari a 125 dB, ed è uguale a quello attualmente in funzione;
- minore rumorosità al camino di emissione dei gas di scarico, poiché la portata dei fumi nello stato futuro sarà più bassa, 26.445 Nm³/h contro 30.000 Nm³/h attuali;
- non vi sarà alcuna modifica strutturale del locale d'installazione, mantenendo inalterate le prestazioni in termini di isolamento acustico;
- l'esercizio della centrale non avrà alcuna incidenza sul traffico indotto dallo stabilimento e quindi sulla rumorosità ad esso correlata.

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in merito alle verifiche antimafia in data 23.08.2021 è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Ravenna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. Richiesta PR_RAUTG_Ingresso_0055822_20220805;
- il termine previsto dall'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (30 gg) è decorso e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Ravenna, ARPAE SAC prende atto delle autocertificazioni redatte ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, acquisite in data 25.10.2022 con PG 2022/175731 attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti di tutti i soggetti ai sensi all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- in termini di quadro autorizzativo, il provvedimento di Autorizzazione Unica ricomprende le seguenti autorizzazioni:
 - DET-AMB-2022-6354 del 13.12.2022 avente oggetto "D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N.1795/2016 - SURGITAL SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA N. 16/1, - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4B3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N.152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE”;

- la Società Surgital S.p.A. ha proceduto ad attivare per le vie brevi la richiesta di sottoposizione di Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D. Lgs 152/2006 e smi propedeutica all'istanza di modifica di Autorizzazione Unica. In esito della quale ed in allegato alla documentazione il parere espresso dal Servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna, che si riporta in stralcio: “[omissis] in merito alla sostituzione di alcune componenti dell'impianto di trigenerazione giunte a fine vita e nello specifico del motore endotermico la sostituzione con un nuovo motore di taglia inferiore, si ritiene che tale sostituzione sia un intervento di manutenzione e non rientri nella definizione dell'art. 5, lett. l) del DLgs 152/06 di “modifica”: “modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”. Non si ritiene pertanto che la sostituzione di componenti di impianto giunte a fine vita rientri nelle specifiche dell'articolo 6 comma 9 : “per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali..” né nelle specifiche dell'art. 6 comma 9bis: ”Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali..”;
- il Legale Rappresentante della Società Surgital S.p.A. ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno alla dismissione, con ritiro a carico del costruttore delle nuove macchine e il cronoprogramma dell'intervento di dismissione delle macchine esistenti e l'installazione delle nuove, da effettuarsi nell'arco di 8-10 settimane, durante le quali si avrà il fermo della centrale di cogenerazione, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i acquisita al PG 2022/129633 del 04.08.2022;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 “Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE”, il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC n.2022/22589;

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi;
- il progetto di sostituzione dell'impianto esistente con un nuovo impianto, concorre al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Atto, delle prescrizioni contenute nel Provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale di A.I.A. DET-AMB-2022-6354 del 13.12.2022 oltrechè al rispetto della normativa vigente;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione della sostituzione dell'impianto esistente;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e artt. 16 e 17 della L.R. 26/2004 deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le

sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 23.03.2023 come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	04.08.2022
Sospensione termini procedimento per richiesta integrazioni	05.09.2022
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	25.10.2022
Termine per la conclusione del procedimento (180 gg)	21.03.2022

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- DI AUTORIZZARE** la Società SURGITAL S.p.A. con sede legale in Comune di Conselice, via Bastia n. 16/1 – 48017 località Lavezzola (RA) - (P. IVA 01066170398), ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e artt. 16 e 17 della L.R. 26/2004, all'installazione di un impianto di cogenerazione da fonti convenzionali di potenza termica nominale pari a 9,818 MWt e generatore elettrico con potenza di 4,300 MWe, in sostituzione dell'impianto esistente di potenza termica nominale pari a 13,08 MWt e generatore elettrico 5,953 MWe precedentemente autorizzato con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 428 del 06.08.2008, sito in Comune di Conselice, Via Bastia n. 16/1, in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla pratica SINADOC n.2022/22589;
- DI DICHIARARE** che in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/2004, art.16, comma 2, lettera b) ricomprende:
 - **Allegato 1:** DET-AMB-2022-6354 del 13.12.2022 avente oggetto: “*D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N.1795/2016 - SURGITAL SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA N. 16/1, - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4B3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N.152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE*”;
- DI DICHIARARE** che la presente autorizzazione recepisce integralmente i contenuti della DET-AMB-2022-6354 del 13.12.2022 di Aggiornamento A.I.A. per Modifica non sostanziale (All.1);

4. **DI DARE ATTO** che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna pratica SINADOC n. 2022/22589. Sono parte integrante del provvedimento finale di autorizzazione i seguenti elaborati:
 - **Allegato 2:** Tavola A1 – Layout centrale cogenerazione (comparazione scenari ante e post-operam) scala 1:200;
5. **DI DICHIARARE** che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
6. **DI PRESCRIVERE CHE** a fine lavori e prima dell'esercizio dell'attività, il responsabile legale della Ditta Surgital S.p.A. dovrà attivare apposito procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 (controlli di prevenzione incendi), mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla asseverazione di Tecnico iscritto ad Albo Professionale, nonché dalla documentazione prevista dal decreto di cui art. 2 comma 7 del D.P.R. 151/2011 (D.M. 7 agosto 2012) e da idonea dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio;
7. **DI STABILIRE** che richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, utili alla conclusione del procedimento in questione, si precisa che l'autorizzazione ha una durata pari alla vita utile dell'impianto;
8. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
9. **DI STABILIRE** che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e dell'art. 16 comma 2 lettera g) della L.R. 26/2004 il titolare della presente autorizzazione ha **l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi con oneri a carico dell'esercente, a seguito della dismissione dell'impianto di cogenerazione alimentato da fonti convenzionali potenza termica nominale pari a 9,818 MWt e generatore elettrico con potenza di 4,300 MWe, oggetto del presente Atto**; l'esercente dovrà corredare la richiesta con il Piano per la rimessa in pristino del sito;
10. **DI STABILIRE CHE** che, per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
11. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2022/129633 del 04.08.2022 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante della Società SURGITAL S.p.A. con sede legale in Comune di Conselice, via Bastia n. 16/1 – 48017 località Lavezzola (RA) - (P. IVA 01066170398) con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01191503802902 con data di emissione 30.06.2022;
12. **DATO ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
13. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ad ARPAE -Servizio Territorio per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.